

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTEVICO

Via M. Cicognini, 5 – 25026 PONTEVICO – BS

Tel. 030/930167 - fax 030/9930431 - C.F. 97016170173 – C.M. BSIC89500X

bsic89500x@istruzione.it - bsic89500x@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio UFDIFX

www.icpontevico.edu.it

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO (art. 22 – C.C.N.L. Scuola 2016 - 2018)

A.S. 2022 – 2023

Data sottoscrizione dell'ipotesi: 16.05.2023

Data sottoscrizione contratto definitivo 11.07.2023

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO

A.S. 2022 – 2023

L'anno 2023 il giorno 15 del mese di maggio alle ore 10,00 presso l'Istituto Comprensivo di Pontevico, in sede di negoziazione integrativa a livello di Istituzione Scolastica di cui all'art. 22 del C.C.N.L. del comparto scuola del 19/04/2018:

T R A

la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico

Dott.ssa Fabiola Pierantoni

E

la rappresentanza RSU di Istituto, rappresentata dai sig.ri:

Andria Francesco (SNALS);
Della Giovanna Nadia (CISL SCUOLA);
Ghignatti Giacomo (SNALS);

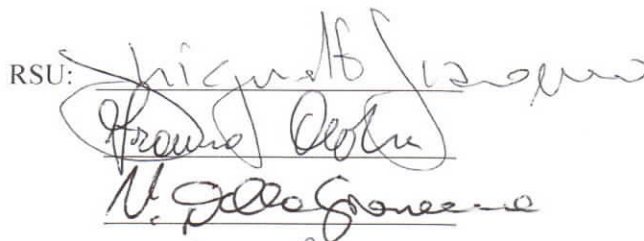
si stipula
il presente contratto.

L'accordo viene sottoscritto tra:

PARTE PUBBLICA
Il Dirigente pro-tempore:

PARTE SINDACALE

RSU:



Sono presenti:



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell'Istituto Comprensivo di Pontevico. È sottoscritto sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del CCNL del 19.04.2018.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2021-22, 2022-23, 2023-24 fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio 2022, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti, e si intenderà tacitamente abrogato in tutto o in parte a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali gerarchicamente superiori, incompatibili con il presente contratto.
5. Il contratto collettivo integrativo si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse economiche sono negoziati con cadenza annuale.
6. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano, comunque, validità fino alla sottoscrizione di un successivo contratto, fermo restando che quanto nel seguito stabilito s'intenderà di fatto abrogato da eventuali successivi atti normativi o contratti nazionali. La sottoscrizione del contratto da parte delle RSU, in quanto eletta dal personale, anche con una eventuale decisione presa a maggioranza al suo interno, ai sensi dell'art.8 del CCNQ 7/8/1998 è rappresentativa della volontà dei lavoratori e conferisce all'accordo validità erga omnes.
7. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo, la normativa di riferimento in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti, in particolare i D.Lgs 81/09 e 241/96 e DD.MM. 292/96 e 382/98, il CCNQ del 7/5/96, il D. Lgs. 165/01, il CCNL 2006/09 e il CCNL 2016/2018

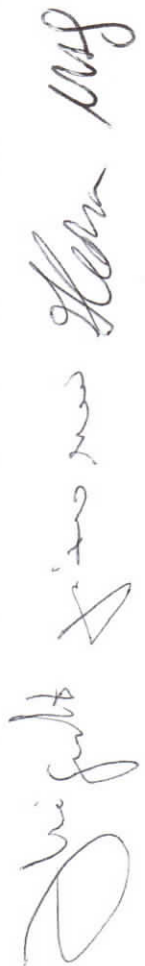
Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare (*art 7 del CCNL 2016/2018 comma 2*).
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali d'Istituto, si tiene conto delle delibere degli organi collegiali, per quanto di competenza.
4. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI



CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'amministrazione scolastica e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:

- si persegue l'obiettivo di temperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
- si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);

Handwritten signature: R. C. S.

Handwritten signature: C. S.

Handwritten signature: S. S.

- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, sul sito dell'IC di Pontevico e sono responsabili della pubblicazione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo pubblica, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato nella scuola primaria di Pontevico per le riunioni, con un armadio per la raccolta del materiale sindacale, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Considerate le adesioni all'assemblea, per garantire i servizi minimi sopra indicati, è possibile una modifica temporanea dei turni di lavoro giornalieri senza far ricorso allo straordinario.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Individuazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero

Si fa riferimento al Regolamento emanato dal Dirigente Scolastico in applicazione del protocollo d'intesa tra il Dirigente Scolastico e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 09.02.2021.

Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato alla precettazione, ed espone all'albo dell'Istituto, l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi.

Nell'individuazione del personale da obbligare, sia in caso di assemblea, sia in caso di sciopero, il Capo d'Istituto, con la collaborazione del DSGA, indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso ad effettuare il servizio (da acquisire in forma scritta), se non sufficienti, seguirà il criterio della rotazione, secondo l'ordine alfabetico; successivamente effettuerà un sorteggio escludendo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni immediatamente precedenti. I dipendenti, ufficialmente precettati per i servizi minimi, vanno computati tra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

In caso di sciopero si concorda che:

- Qualora il personale esprima la volontaria dichiarazione di adesione o non adesione allo sciopero, il Dirigente Scolastico provvederà ad una precisa e differenziata informazione alle famiglie.
- Qualora il personale non esprima una volontaria dichiarazione di adesione o non adesione, il Dirigente Scolastico predisporrà, per le famiglie, un avviso di sciopero generico.
- Dove il Dirigente Scolastico non possa essere presente al controllo della situazione, delegherà a sostituirlo nelle operazioni di sorveglianza all'avvio delle lezioni nel giorno dello sciopero, un collaboratore o un coordinatore di sede o altro personale, individuato tra il personale del plesso, in base alla maggiore anzianità (come indicata nella graduatoria interna di Istituto) e che ha espresso la volontà di non scioperare.
- Valutata la presenza dei docenti e il numero di alunni, il Dirigente Scolastico o il suo delegato accoglieranno:

- o Tutti gli alunni;
- o Solo quelli con i rispettivi docenti della prima ora;
- o Nessun alunno qualora non sia garantita la sorveglianza per tutto il tempo scuola;
- o È consentita la modifica dell'orario dei docenti in servizio, per garantire la sorveglianza, sentita la disponibilità degli stessi docenti;
- o L'orario degli alunni potrà essere ridotto nel caso in cui si conoscano esattamente le ore di lezione dei docenti non scioperanti e le ore di assenza dei docenti che scioperano.

Handwritten signature: Flaminio
Handwritten signature: Dirigente Scolastico

- Qualora il personale ATA intenda scioperare è tenuto a depositare almeno una serie di chiavi e un codice del sistema di allarme, presso la Segreteria. Il Dirigente Scolastico provvederà a consegnarle al personale in servizio, se questi ne è sprovvisto.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Ore eccedenti del personale docente

1. Ogni docente si può rendere disponibile ad effettuare ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti fino ad un massimo di sei ore settimanali.

Art. 16 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a) Specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - b) Sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - c) Disponibilità espressa dal personale
 - d) Graduatoria interna
3. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 17 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA e riduzione oraria

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:

- l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
- l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.
-

Art. 18 – Criteri per l'individuazione dei collaboratori scolastici aventi diritto alla riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali

Ai sensi dell'art. 55 del CCNL 29/11/2007 del comparto scuola, la riduzione è applicata ai Collaboratori Scolastici dell'Istituto Comprensivo ai quali è assegnato un orario di servizio che comporta una turnazione dello stesso nei plessi strutturati con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni la settimana e precisamente ai collaboratori scolastici che prestano servizio nelle scuole dell'infanzia di Alfianello e Pontevico e nelle scuole primarie di Alfianello, Pontevico e San Gervasio. Il personale svolgerà il normale monte ore settimanale di 36 ore. Le ore fatte in eccedenza dovranno essere usufruite durante i giorni di chiusura prefestiva dell'istituto o durante il periodo estivo.

Art. 19 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

Le convocazioni ufficiali degli organi collegiali, degli incontri scuola famiglia, degli organi tecnici devono avvenire con comunicazione scritta, pubblicata nel sito web della scuola, con i giorni di preavviso previsti per legge o dai regolamenti.

Le comunicazioni pubblicate nel sito web devono essere consultate e lette dai docenti e dal personale ATA, pertanto, la consultazione del sito web deve essere costante e frequente.

Lo strumento contrattuale definito "Diritto alla disconnessione" vuole tutelare la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

I collaboratori del dirigente scolastico, le funzioni strumentali, i responsabili di plesso, i docenti che hanno compiti organizzativi, in caso d'urgenza, possono essere contattati in qualsiasi momento.

Nei limiti dell'orario di funzionamento degli uffici di segreteria e di presidenza è possibile contattare i lavoratori durante il periodo di sospensione delle attività didattiche per comunicazioni connesse al proprio stato giuridico o economico.

La comunicazione tramite i "canali sociali" non richiede la connessione contestuale e contemporanea dei lavoratori. In questo caso è possibile inviare comunicazioni anche in periodi non lavorativi poiché è garantita la piena libertà del lavoratore di scegliere i tempi di lettura e di replica. In ogni caso le comunicazioni a mezzo dei canali sociali informatici con gli utenti e con i colleghi devono essere finalizzate ad informazioni di servizio e alle interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione di educazione, di istruzione.

Art. 20 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione (art.22 comma 4 lettera C9 CCNL Scuola 2018)

Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorativa diminuendo lo stress da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico. I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante l'orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme e-learning, finalizzate esclusivamente alle attività didattiche, nessuna comunicazione diversa potrà veicolare tramite gli stessi, non può essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità.

Tecnologie nelle attività funzionali all'insegnamento

I docenti possono compilare il registro elettronico personale (laddove in uso) durante le attività didattiche sempre che tale occupazione sia svolta in un tempo massimo di 10 (dieci) minuti. Se durante l'orario di servizio in classe si dovessero verificare cali di connessione tali da non consentire la compilazione del registro elettronico personale, lo stesso sarà compilato in un altro momento e comunque nei tempi che il docente, in piena autonomia, deciderà di dedicare alle attività funzionali all'insegnamento.

Tecnologie nelle attività amministrative

Tutto il personale e in particolare gli operatori di segreteria sono tenuti all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D. Lgs 82/2005 e ssmmii).

Parimenti gli operatori videoterminalisti hanno diritto ai turni di riposo, alle pause e a tutte le protezioni previste dalle norme in materia (D. Lgs 81/2008), anche se la formazione in servizio non è obbligatoria. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.

Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA. È da sottolineare che la formazione del personale ATA è da ritenersi una risorsa fondamentale per una piena attuazione dell'autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e didattici.

Digitale
Sistemi
Prestazioni

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 21 – Fondo per il salario accessorio

- Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2022-2023 è complessivamente alimentato da:
 - Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
- Il totale delle risorse finanziarie disponibile per il presente contratto ammonta a euro **84.603,21** lordo dipendente (euro **112.268,46** lordo Stato), come specificato nella tabella seguente:

DESCRIZIONE	AVANZI ANNI PRECEDENTI		A.S. 2022/2023		TOTALE	
	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato
Fondo Istituzione scolastica	4185,00	5.553,49	45.636,71	60.559,91	49.821,71	66.113,41
Funzioni strumentali	0	0	4.291,15	5.694,36	4.291,15	5.694,36
Incarichi specifici	0	0	2.611,98	3.466,10	2.611,98	3.466,10
Ore eccedenti	3.375,56	4.479,37	2.622,32	3.479,82	5.997,88	7.959,19
Forte processo immigratorio	0	0	2.690,11	3.569,78	2.690,11	3.569,78
Attività compl. ed. fisica	4.150,72	5.508,00	1.216,17	1.613,86	5.366,89	7.121,86
Valorizzazione del merito			13.823,49	18.343,77	13.823,49	18.343,77
TOTALE	11.711,28	15.540,86	72.891,93	96.727,60	84.603,21	112.268,46

- Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 22 – Fondi finalizzati

- I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
- Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

	Lordo dipendente	Lordo Stato
a) Funzioni strumentali all'offerta formativa	4.291,15	5.694,36
b) Incarichi specifici personale ATA	2.611,98	3.496,10

c) Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	2.622,32	3.479,82
d) Forte processo immigratorio	2.690,11	3.569,78
e) Attività complementari di ed. fisica	1.216,17	1.613,86

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 23– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 24 – Criteri per l'utilizzo delle economie degli anni precedenti

1. Le economie degli anni precedenti risultano così quantificate:

Descrizione	Economie Lordo dipendente		Economie Lordo Stato	
	ATA	Docenti	ATA	Docenti
Avanzo FIS anno precedente	22,83	4.162,17	30,30	5.523,20
Avanzo ore eccedenti	0	3.375,56	0	4.479,37
Avanzo attività compl. ed. fisica	0	4.150,72	0	5.508,01

2. Le parti concordano che le economie degli anni precedenti vengano così distribuite:

- Le economie del F.I.S. contrattate e non utilizzate restano a disposizione del personale docente;
- Le economie di fondi finalizzati a specifiche attività restano a disposizione per le stesse attività.

Art. 25 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curriculari ed extracurriculari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. Le parti concordano che il FIS assegnato nel corrente a.s. sia così distribuito:
 - a) 70% del totale al personale DOCENTE
 - b) 30% del totale al personale ATA
3. Considerata l'assegnazione del corrente anno e le economie assegnate in base all'art. 23 del presente contratto, nonché l'indennità di amministrazione spettante al D.S.G.A. pari a € **4.530,00 lordo dipendente** (€ **6.011,31 lordo Stato**) che viene decurtata prima dalla somma a disposizione per la contrattazione, la suddivisione tra le varie componenti risulta come da tabella sotto riportata

	Percentuale	Lordo dipendente	Lordo Stato
Fondo dell'Istituzione scolastica 2022/2023		45.636,71	60.559,92
Indennità di direzione 2022/2023		4.530,00	6.011,32
Somma a disposizione da suddividere tra il			

personale ATA e docente		41.106,71	54.548,60
PERSONALE DOCENTE	70%	28.774,71	38.184,04
Economie docenti		4.185,00	5.553,50
Somma a disposizione docenti		32.959,71	43.737,54
PERSONALE ATA	30%	12.332,00	16.364,56
Economie ATA		00,00	
Somma a disposizione ATA		12.332,00	16.364,56
TOTALE GENERALE		45.291,71	62.102,10

4. Sono dunque assegnati per le attività del F.I.S. del **personale docente € 32.959,71 lordo dipendente (€ 43.737,54 lordo Stato), pari al 70%** del totale a disposizione più economie, e per le attività del **personale ATA € 12.332,00 lordo dipendente (€ 16.364,56 lordo Stato), pari al 30%** del totale a disposizione.
5. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
6. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.
7. Valorizzazione del merito del personale (art. 1 comma 249, L. 27/12/2019 n. 260)
In sede di contrattazione viene stabilito di far confluire nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa la somma a disposizione per la valorizzazione del merito. La risorsa finanziaria, che per l'A.S. 2022/2023 che ammonta a **€ 13.823,49 Lordo dipendente- (€ 18.343,77 Lordo Stato)** verrà ripartita così come segue:
- Personale docente 70% pari a **€ 9.676,44 lordo dipendente (€ 12.840,63 lordo Stato)**
 - Personale ATA 30% pari a **€ 4.147,04 lordo dipendente – (€ 5.503,12 lordo Stato)**
8. La somma totale a disposizione per l'A.S. 2022/2023 è pertanto suddivisa tra personale docente e ATA come da tabella sotto riportata:

	Economie anni precedenti Lordo dipendente	Assegnazione 2022/23 Lordo dipendente	Valorizzazione del merito 2022/23 Lordo dipendente	Totale Lordo dipendente	Totale Lordo Stato
FIS personale ATA	0	12.332,00	4.147,04	16.479,04	21.867,69
FIS personale docente	4.185,00	28.774,71	9.676,44	42.636,15	56.578,17
Funzioni strumentali all'Offerta Formativa - Docenti	0	4.291,15	0	4.291,15	5.694,36
Incarichi specifici -ATA	0	2.611,98	0	2.611,98	3.466,10
Ore eccedenti sostituzione colleghi ass. – Docenti	3.375,56	2.622,32	0	5.997,88	7.959,19
Attività complementari di educazione fisica	4.150,72	1.216,17	0	5.366,89	7.121,86
Forte processo immigratorio - Docenti	0	2.690,11	0	2.690,11	3.569,76
TOTALE	11.711,28	54.538,44	13.823,48	80.073,20	106.257,13

Art. 26 – Stanzamenti

Handwritten signature: [Illegible]

Handwritten signature: [Illegible]

Handwritten signature: [Illegible]

A - DOCENTI

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 23, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo dell'istituzione scolastica destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

Attività	Fondi Lordo dipendente	Fondi Lordo Stato
a) supporto al Dirigente e modello organizzativo - collaboratore vicario, referenti plesso, coordinatori classe sc. secondarie, segretari intersezione, interclasse, classe	16.065,00 (FIS +valorizzazione)	21.318,25
b) supporto alla didattica - commissioni, programmazione scuola infanzia, continuità, supporto generale scuole secondarie, ambiti disciplinari, istruzione domiciliare	16.520,00 (FIS +valorizzazione)	21.922,04
c) supporto all'organizzazione della didattica - progetti attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare (gestione sito, referenti commissioni enti esterni, progetti PTOF, referenti INVALSI, Animatore digitale, referenti Covid, addetti al primo soccorso)	4.865,00 (FIS +valorizzazione)	6.455,86
d) Funzioni Strumentali	2.625,00 (Solo valorizzazione)	3.483,38
TOTALE	40.075,00	53.179,53

Si rimanda alla tabella allegata, parte integrante del presente contratto, per le singole voci, le ore e le quote assegnate.

B – PERSONALE A.T.A.

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 23, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale ATA è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

	Fondi Lordo dipendente	Fondi Lordo Stato
a) flessibilità oraria e intensificazione A.A.	4.118,00	5.464,59
b) sostituzione D.S.G.A.	1.450,00	1.924,15
c) flessibilità oraria intensificazione C.S (manutenzione, raccordo sedi, archivio)	10.475,00	13.900,32

d) Incarichi specifici al personale ATA	2.610,00	3.463,47
TOTALE	18.653,00	24.752,53

Si rimanda alla tabella allegata, parte integrante del presente contratto, per le singole voci, le ore e le quote assegnate.

Art. 28 – Funzioni Strumentali all’offerta formativa

1. Le risorse che verranno assegnate sulla base dell’art. 37 del CCNI 31.08.99 e dell’Accordo nazionale tra MIUR e OO.SS., siglato in data 01.08.2018, saranno ripartite tra i docenti individuati, successivamente a delibera collegiale che ne definisce criteri, aree e numero, fra coloro che dichiarano disponibilità all’incarico;
2. La quota da assegnare ad ogni area e quindi ad ogni singola funzione strumentale sarà calcolata in rapporto al carico di lavoro previsto nel Piano delle Attività A.S. 2022/2023.

Per il corrente anno scolastico la somma a disposizione è pari a **€ 4.291,15 lordo dipendente (€ 5.694,36 lordo Stato)**.

Sono previste 5 aree:

- 1 RAV (n. 2 docenti)
- 2 PTOF (n. 2 docente)
- 3 DIDATTICA (n. 2 docenti)
- 4 INCLUSIONE (n. 1 docente)
- 5. INTERCULTURA (n. 2 docente)

Per ogni area viene destinata la somma di **euro 858,23 lordo dipendente (€ 1.138,87 lordo stato)**

Art. 29 – Finanziamento aree a forte processo immigratorio

Per l’anno scolastico in corso risulta disponibile la somma di **€ 2.690,11 lordo dipendente (€ 3.569,77 Lordo Stato)** da destinare all’effettuazione di ore di alfabetizzazione per gli alunni stranieri suddividendoli in piccoli gruppi. I docenti vengono individuati in base alla loro disponibilità.

Art. 30 – Finanziamento attività complementari di educazione fisica

Per l’anno scolastico in corso risulta disponibile la somma di **€ 5.366,89 lordo dipendente (€ 7.121,86 Lordo Stato)** per le attività complementari di educazione fisica degli alunni della scuola secondaria. La somma può anche essere destinata alla realizzazione di attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva che coinvolgono alunni della scuola primaria. La somma è data da economie anni precedenti € 4.150,72 lordo dipendente – (€ 5.508,00 lordo Stato) e da assegnazione A.S. 2022/2023 € 1.216,17 lordo dipendente (€ 1.613,86 lordo Stato).

Art. 31 - Incarichi specifici

Sulla base dell’Applicazione dell’Accordo nazionale tra MIUR e OO.SS siglato in data 7 agosto 2015, l’importo previsto per gli incarichi specifici assegnati a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2022-23 è calcolato in base a n. 23 di unità di personale (Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici, escluso il DSGA)

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a) Comprovata professionalità specifica
 - b) Disponibilità degli interessati
 - c) Anzianità di servizio

Handwritten signatures and notes on the right margin:
 - Top: "conf" (likely for Confederazione)
 - Middle: "L. 1388" (likely a reference number)
 - Bottom: "L. 1388" (likely a reference number)

3. Le risorse disponibili, pari a € 2.611,98 lordo dipendente (€ 3.466,10 Lordo Stato) sono utilizzate nel seguente modo:

Attività	Lordo dipendente	Lordo Stato
Assistenti amministrativi		
n. 1 incarico coordinamento e gestione informatizzata area alunni	300,00	398,10
n. 1 incarico gestione personale docente	300,00	398,10
n. 1 incarico gestione personale docente	130,00	172,51
n. 1 incarico sostituzione D.S.G.A	480,00	636,96
Collaboratori scolastici		
n. 7 incarichi igiene personale alunni disabili scuola infanzia e primaria	1.400,00	1.857,80
TOTALE	2.610,00	3.463,47

Art. 32 - Conferimento degli incarichi

Nel rispetto delle delibere assunte dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, il Dirigente conferirà individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività e progetti retribuiti con il Fondo dell'Istituzione Scolastica. Nella lettera d'incarico verrà indicato:

- il tipo di attività, i compiti e gli obiettivi assegnati;
- il compenso forfetario od orario, specificando in questo ultimo caso il massimo di ore che possono essere retribuite;
- le modalità di certificazione delle attività.

La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati.

Per le attività da assegnare al personale ATA, il Dirigente terrà conto delle indicazioni del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, al fine di individuare le effettive necessità.

Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.

Art. 33 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

Nei limiti delle disponibilità di bilancio è auspicabile che sia destinata una parte delle risorse finanziarie non finalizzate a particolari scopi formativi che coinvolgono trasversalmente tutto il personale su tematiche di interesse generale quali, ad esempio, la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le somme assegnate alla scuola e finalizzate alla formazione in servizio sono destinate in rapporto alle necessità dei diversi settori. A tal fine si individuano tre macro settori:

- Amministrazione e contabilità
- Supporto alla didattica, pulizia e igiene.
- Didattica

Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza autorizzata presso i locali dell'istituzione scolastica, si trovino all'interno di essa nella veste di: ditte o persone incaricate, fornitori, esperti che attuano progetti, genitori, rappresentanti, utenti, stagisti e tirocinanti ospiti, pubblico in genere.

I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di Valutazione dei Rischi ha evidenziato un rischio per la salute, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

La scuola ha stipulato con il medico competente una convenzione per gli adempimenti previsti dal D.L.vo n.81/2008. Il documento di valutazione dei rischi, è redatto dal Dirigente Scolastico che può avvalersi della collaborazione di un esperto esterno qualificato, al quale sarà affidato l'incarico di Responsabile per la prevenzione e sicurezza. Il RSPP, a seguito della nomina, elabora il Piano di Valutazione dei Rischi, il Piano di Emergenza e di Evacuazione ed ogni altra predisposizione connessa e conseguente. Alla consegna del piano di valutazione dei rischi, il Dirigente Scolastico inoltrerà alle Amministrazioni Comunali le richieste di certificazione e di intervento conseguenti.

Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute. È stato stipulato con la Ditta ICS di Bovezzo un contratto in qualità di RSPP.

Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.

In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'Ente Locale.

Il Dirigente, in quanto datore di lavoro, organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni e l'organizzazione dei singoli plessi.

Per ogni plesso, si formerà una Squadra di Emergenza, costituita da personale in possesso di specifica formazione nelle procedure Antincendio e di Pronto Soccorso. Ogni squadra sarà coordinata da un Preposto/Referente per la Sicurezza. Ogni Squadra collabora, coordinata dal Preposto, all'analisi dei documenti sulla sicurezza, all'organizzazione e conduzione delle simulazioni e prove di evacuazione, alle verifiche periodiche previste nel Piano di Sicurezza, alla segnalazione al Dirigente Scolastico di carenze e problematiche inerenti alla sicurezza.

In conseguenza ed in funzione degli incarichi attribuiti, ove necessario, si procederà ad attività di formazione per il personale neo-assunto o comunque sprovvisto, assicurando la formazione delle nuove figure sensibili necessarie almeno al raggiungimento del contingente minimo obbligatorio per ogni plesso. Per i lavoratori designati e formati, sussiste l'obbligo ad accettare l'incarico. In questo a.s. si organizzerà l'aggiornamento sulla gestione delle emergenze per tutto il personale che ne sia sprovvisto; si intende promuovere la formazione di nuove unità di personale per l'addetto anti-incendio e primo soccorso, nonché l'aggiornamento previsto dalla norma per il personale che negli anni precedenti ha già acquisito tale certificazione. Per il personale ATA la formazione è in orario di servizio. Qualora si effettui fuori orario si considera servizio a tutti gli effetti e quindi dà diritto al recupero.

Per la sostituzione dei docenti impegnati in formazione sulla sicurezza si provvederà prioritariamente con una articolazione flessibile dell'orario di lavoro; nel caso in cui non sia possibile la sostituzione, si procederà secondo la normativa prevista per le supplenze brevi.

Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs 81/2008, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi alla quale partecipano lo stesso Dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 34 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
6. Tale compito è assunto dal Sig. Ghignatti Giacomo, che ha seguito l'apposito corso di formazione previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
7. Il RLS è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Art. 35 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

A questa istituzione scolastica si applica la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari prevista dal DPR 29/7/82, n. 577; D.Lgs 15/8/71, n. 277 D.M. Interno 26/8/82; DPR 12/1/98, n. 37; D.M. interno 4/5/98; C.M. Interno 5/5/98, n. 9.

I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Ad essi sono equiparati tutti gli alunni e gli studenti dell'istituzione scolastica quando le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini.

Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari ivi realizzate.

Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica. Gli studenti sono altresì computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.

Della riunione che ha carattere consultivo, dovrà essere redatto apposito verbale.

Controversie

In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dall'art. 51 del D. Lgs 81/2008.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all'art. 23.
2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48 c. 3 del D. Lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
- 4.

Art. 37 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. Tutto il fondo è stato calcolato su dati presunti. Di conseguenza, se alla verifica delle effettive erogazioni ci fosse una differenza negativa rispetto a quanto impegnato, si procederà a diminuire percentualmente in primo luogo le somme assegnate forfetariamente e poi gli altri compensi. Prima di procedere in tal senso saranno sentiti i rappresentanti sindacali.
4. Qualora un medesimo incarico sia affidato a più persone, si riconoscerà l'impegno in funzione dei carichi effettivi di lavoro.
5. I Gruppi di Lavoro/Progetto, nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate, programmeranno nella prima riunione il piano di lavoro annuale, definendo la articolazione interna dei compiti e dei relativi carichi di lavoro. Ogni Gruppo sarà coordinato dalla relativa Funzione Strumentale che renderà conto sull'utilizzo delle risorse e certificherà le attività svolte.
6. I compensi previsti dal presente contratto vengono erogati in funzione del servizio annuo prestato e sono ridotti in proporzione all'eventuale assenza del personale incaricato.
7. Agli insegnanti part-time è riconosciuta una somma rapportata alle ore prestate.
8. I compensi a carico del fondo sono liquidati entro il mese di agosto, non appena ottenuto il parere favorevole dei Revisori dei conti sulla compatibilità finanziaria e per quanto non liquidabile con "cedolino unico" compatibilmente con la acquisizione a bilancio delle specifiche risorse, verificata altresì la disponibilità di cassa.
9. Per attivare il procedimento di liquidazione, l'interessato deve presentare l'elenco circostanziato delle attività svolte, tenendo conto di quanto previsto nella lettera di incarico.

Art. 38 – Criteri generali per documentazione e verifica delle attività.

1. Ai sensi dell'art. 7 comma 5 del d.lgs. 165/2001 ogni trattamento accessorio verrà liquidato a seguito della verifica e valutazione della prestazione effettivamente resa.
2. Per la verifica oggettiva dell'effettivo svolgimento dell'attività e/o per la verifica (quantitativa o qualitativa) del raggiungimento degli obiettivi, si utilizzeranno schede di rendicontazione appositamente predisposte.
3. Per la definizione e documentazione delle ore del personale impegnato nelle attività retribuite con il fondo di istituto ci si atterrà ai seguenti criteri:
 - I. Le ore prestate per incarichi complessi (referenti di circolo e/o di plesso, funzioni strumentali, referenti laboratori, ...) non potranno superare quelle programmate e saranno accompagnate da:
 - a. una specifica autocertificazione;
 - b. una relazione che documenti il grado di raggiungimento degli obiettivi.
 - II. Le ore prestate per incarichi particolari e/o specifici dovranno corrispondere a quelle programmate ed essere accompagnate da una specifica autocertificazione.
 - III. Le ore prestate per la partecipazione ai lavori in Gruppi di Lavoro/Progetto dovranno corrispondere al monte ore complessivo programmato ed essere certificate dai Referenti e dai docenti incaricati delle Funzioni Strumentali associati.
 - IV. Le ore impiegate per l'organizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione non saranno retribuite, Le ore prestate in eccedenza rispetto all'orario di servizio nel giorno di visite e viaggi con durata pari all'intera giornata non dovranno essere recuperate.
 - V. Le ore non rientranti in specifici incarichi, devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente; queste ore, autocertificate con allegata motivazione e dettagliata distinta, saranno validate dal Referente di Plesso.
4. Le dichiarazioni insufficientemente documentate, se non regolarizzate, non saranno prese in considerazione.
5. In caso di dubbi, dopo il controllo da parte dell'ufficio, le dichiarazioni saranno sottoposte al vaglio dei Collaboratori del DS, Referenti di Plesso, dei Responsabili dei progetti e/o dei rappresentanti delle RSU.